

PREMESSA NORMATIVA

Le norme valutarie hanno, da sempre, rappresentato uno strumento a tutela dell'economia nazionale, intesa in senso lato, attraverso il controllo dei mezzi di pagamento da e verso l'estero.

Ripercorrendo la legislazione valutaria, è necessario muovere dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 (c.d. legge valutaria), che ha convertito il decreto legge 6 giugno 1956, n. 426, promulgata in un contesto storico delicato.

In tale quadro è comprensibile il regime ad imposizione negativa che la legge prevedeva secondo il quale “tutto è vietato ad eccezione di ciò che è espressamente consentito”.

Per rispondere ad una profonda esigenza di impedire il deflusso dei capitali verso l'estero, è stata promulgata la legge 30 aprile 1976, n. 159, la quale ha introdotto nell'ordinamento alcune fattispecie penali tra cui si ricordano l'esportazione di valuta e la costituzione di capitali all'estero.

Successivamente, è iniziata una progressiva e graduale inversione di tendenza fino al raggiungimento di una completa liberalizzazione della circolazione dei capitali tramite l'eliminazione delle barriere all'epoca esistenti e difficilmente compatibili con la costituzione dei presupposti indispensabili per l'attuazione del Mercato comune europeo.

La legge 29 settembre 1986, n. 599, ha attribuito al Governo delega per l'emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della “libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero”.

In forza di tale delega, è stato prima emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Testo Unico Valutario), a tutt'oggi vigente, il quale ha una impostazione opposta a quella della precedente legge valutaria, in quanto prevede che “tutto è consentito tranne quello espressamente vietato”.

Le fattispecie penali valutarie sono state, quindi, depenalizzate dalla legge 21 ottobre 1988, n. 445.

La direttiva Comunitaria n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 ha imposto ai paesi membri di eliminare le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri.

Tale principio ha trovato piena attuazione con il decreto interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio dello stesso anno, il quale ha sancito la fine del monopolio dei cambi ed ha consentito, in via generale, ai residenti e non, la maggior parte dei comportamenti in precedenza vietati dal D.P.R. n. 148/1988.

Un importante correttivo a tale quadro normativo sopra delineato è stato però apportato con l'emanazione del decreto legge 27 aprile 1990, poi reiterato nel decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227, avente ad oggetto "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori".

Tale provvedimento, rispondeva all'esigenza dell'Erario di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l'estero, allo scopo di evitare che capitali nazionali, grazie all'apertura delle frontiere valutarie, si sottraessero agli obblighi connessi alle imposizioni tributarie.

A tal fine, il sistema si basava sulla canalizzazione, attraverso gli intermediari abilitati, dei trasferimenti transfrontalieri nonché sul contestuale divieto di esportazione o importazione al seguito di denaro da parte dei residenti per importi eccedenti i venti milioni di lire.

Tale sistema è stato, però, ritenuto in contrasto con il principio della libera circolazione di capitali previsto dal Trattato di Roma.

Ciò posto, è stato emanato il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 che, modificando la legge n. 227/1990, ha sostituito il regime della canalizzazione dei movimenti valutarie superiori a lire 20 milioni, ora € 12.500,00, con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito.

Trovava così piena attuazione il principio della libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti d'importo.

Il sistema delineato dal menzionato decreto legislativo n. 125/1997 si basa sulle seguenti linee essenziali:

- completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;

- previsione di una dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi, per i trasferimenti eccedenti € 12.500,00;
- specifiche norme in tema di sequestro;
- modifica del regime sanzionatorio.

Nella specifica materia, infine, è intervenuto il Regolamento (CE) nr. 1889/2005 del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, che trova applicazione a decorrere dal 15 giugno 2007.

L'emanazione del Regolamento ha come esplicita finalità l'integrazione delle disposizioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che ha sostituito ed abrogato la direttiva 91/308/CE, modificata, a sua volta, dalla direttiva 2001/97/CE. La direttiva 2005/60/CE ha perfezionato il meccanismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo, controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari ed attraverso taluni tipi di professioni. Poiché si è prospettato il rischio che tale meccanismo incentivasse l'aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti, si è voluto creare a livello comunitario con il Regolamento CE n. 1889/2005 un sistema di sorveglianza sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce.

Il Regolamento CE n. 1889/2005 prevede:

- 1) l'obbligo di dichiarazione a carico di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro, intendendosi per denaro contante anche strumenti negoziabili al portatore (ad esempio assegni), compresi strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque e strumenti incompleti firmati ma privi del nome del beneficiario;
- 2) la specifica indicazione delle informazioni che la dichiarazione deve contenere, di fatto fornendo un modulo alle autorità competenti;
- 3) l'attribuzione alle autorità competenti a ricevere la dichiarazione (Agenzia delle Dogane per l'Italia) di poteri di controllo delle persone fisiche, dei loro bagagli e mezzi di trasporto, nonché di trattenere il denaro contante mediante decisione amministrativa;
- 4) la registrazione ed il trattamento delle informazioni, di fatto la creazione di un archivio, e la messa a disposizione delle informazioni alle autorità indicate

nell'art. 22 della direttiva 2005/60/CE (per l'Italia Ufficio Italiano Cambi, soppresso dal 1 gennaio 2008 con decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha attribuito i relativi compiti e poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia), concretizzandosi così la finalità del Regolamento;

- 5) lo scambio delle informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e, a particolari condizioni, con la Commissione e con paesi terzi;
- 6) la sanzionabilità delle violazioni all'obbligo di dichiarazione.

Per l'ordinamento italiano le maggiori novità sono:

- 1) la soglia a 10.000 Euro da cui scatta l'obbligo di dichiarazione per i movimenti extra-comunitari di contante. La soglia prevista dalla normativa nazionale era di 12.500 Euro (art. 3 del D.L. del 28 giugno 1990 n. 167);
- 2) la specificazione di dati aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti dal modulo utilizzato in Italia, quali l'indicazione del destinatario del denaro contante, dell'origine e della destinazione del denaro contante, dell'itinerario seguito e del mezzo di trasporto utilizzato;
- 3) la previsione di forme di coordinamento e scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del Regolamento n. 1889/2005 e le autorità di cui all'art. 22 della direttiva 2005/60/CE, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e/o la Commissione, al fine di integrare l'obbligo di controllare le operazioni effettuate tramite intermediari abilitati, di cui alla direttiva 2005/60/CE, con l'obbligo di monitorare movimenti di denaro contante da e verso la Comunità.

Quindi, a decorrere dal 15 giugno 2007, ogni persona fisica, in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, che trasporti denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di importo pari o superiore ad € 10.000,00, è tenuto ad effettuare apposita dichiarazione, la cui inadempienza sarà punita con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive stabilite dai singoli Stati.

Si tratta di una rilevante novità visto che a livello comunitario l'obbligo di dichiarazione è ritenuto uno strumento importante per difendere la sicurezza e gli

interessi finanziari degli Stati membri e della Comunità dalla minaccia del riciclaggio del denaro sporco.

Ciò ha comportato un intervento normativo interno volto a rendere compatibili le disposizioni della legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, con quelle oggetto del recente provvedimento del legislatore comunitario.

Il decreto ministeriale 15 giugno 2007, applicato per i trasferimenti intra-comunitari a decorrere dal 25 giugno 2007, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ha infatti modificato il limite di importo di euro 12.500, indicato nel decreto ministeriale 17 ottobre 2002, in euro 10.000, esclusivamente con riferimento alla normativa di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125.

Con tale decreto la soglia per i trasferimenti intra-comunitari è stata parificata a quella dei trasferimenti extra-comunitari prevista dal Regolamento.

In tale quadro normativo si inserisce l'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, il quale prevede che: *“Il Comando generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministero del Tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo; il Ministro del Tesoro sentito il Ministero del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni al Parlamento nei trenta giorni successivi”*.

La modifica del quadro normativo valutario sopra delineata e l'utilizzazione del sistema normativo e procedurale di cui al più volte menzionato D.P.R. n. 148/88 in relazione ad infrazioni diverse da quelle valutarie in senso stretto, hanno determinato che la relazione ai sensi del menzionato art. 40 si riferisca a fattispecie illecite che, pur non rientrando nella previsione del medesimo art. 40, sono comunque perseguite con gli strumenti previsti per la materia valutaria.

Nello stesso senso si sono sostanzialmente orientati la Guardia di finanza, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, i cui rapporti si uniscono in copia (all. 1-2-3).

Attualmente le fattispecie illecite accertate e sanzionate con il procedimento previsto dal T.U. in materia valutaria comprendono:

1. le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera dei capitali;
2. le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica;
3. le violazioni relative alla nuova disciplina del mercato dell'oro;
4. la violazione degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche;
5. le violazioni relative alle particolari misure previste per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario.

Ciò premesso, si riportano i dati concernenti l'attività sanzionatoria svolta da questo Ministero con riguardo alle violazioni di cui sopra.

1. CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 125)

1.1 Normativa

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, come già detto, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di circolazione transfrontaliera di capitali.

In particolare (art.3 del citato decreto legislativo) è previsto che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in Euro o differenti valute estere, di importo superiore a £ 20.000.000 (tale importo convertibile in € 10.329 è stato elevato a € 12.500 dal decreto 17 ottobre 2002 e poi abbassato a € 10.000,00 per i trasferimenti extra-comunitari dal 15 giugno 2007 in base al Regolamento (CE) nr. 1889/2005 e per i trasferimenti intra-comunitari dal 25 giugno 2007 in base al decreto ministeriale 15 giugno 2007), o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (soppresso dal 1 gennaio 2008 con decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 con attribuzione dei relativi compiti e poteri in materia valutaria all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia).

La dichiarazione viene depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, se si tratta di passaggi extracomunitari, mentre, se si tratta di passaggi intracomunitari, la dichiarazione va depositata presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle 48 ore successive all'entrata o nelle 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

Copia delle dichiarazioni vengono spedite all'Ufficio italiano dei Cambi entro la fine del mese successivo a quello di deposito. I dati possono essere inviati tramite canali informatici e sono utilizzati per fini di contrasto del riciclaggio, di statistica valutaria e per altri fini di istituto.

Per l'accertamento delle violazioni delle sopra citate disposizioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le norme del titolo II, capi I e II del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 T.U. delle norme di legge in materia valutaria.

Il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza alla soglia di legge sono soggetti a sequestro nei limiti del 40% dell'importo in eccedenza, o senza limite, se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

L'accertamento delle violazioni è affidato ai nuclei della Guardia di finanza, agli Uffici doganali e all'Ufficio italiano dei Cambi.

1.2 Violazioni accertate e sanzioni irrogate

Gli organi verbalizzanti inviano, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 148/88, gli atti concernenti gli accertamenti eseguiti all'Ufficio italiano dei Cambi che, a sua volta, effettuati i prescritti adempimenti, li trasmette a questo Ministero unitamente ad una relazione illustrativa di cui all'art. 31 del sopracitato D.P.R..

Il MEF, in base a quanto previsto dal citato D.P.R., determina con proprio decreto motivato, udito il parere della Commissione consultiva, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

I procedimenti amministrativi (riferiti alle ipotesi di cui all'art. 3 della legge 227/90 come modificato dal decreto legislativo 125/97) definiti nel corso del 2007 con

L'irrogazione di una sanzione pecuniaria o con un proscioglimento, sono stati complessivamente così suddivisi:

RESIDENTI			
<i>ANNO 2007</i>			
	<i>numero</i>	<i>Importo violazione</i>	<i>sanzione</i>
<i>ESPORTAZIONE VERSO PAESE EXTRACOMUNITARIO</i>	77	€ 11.938.772,00	€ 2.908.103,00
<i>ESPORTAZIONE VERSO PAESE COMUNITARIO</i>	36	€ 13.599.235,00	€ 3.263.816,00
<i>IMPORTAZIONE DA PAESE EXTRACOMUNITARIO</i>	23	€ 23.168.744,00	€ 5.602.797,00
<i>IMPORTAZIONE DA PAESE COMUNITARIO</i>	24	€ 55.805.468,00	€ 13.813.992,00
TOTALE	160	€ 104.512.219,00	€ 25.588.708,00

NON RESIDENTI			
<i>ANNO 2007</i>			
	<i>numero</i>	<i>Importo violazione</i>	<i>sanzione</i>

<i>ESPORTAZIONE VERSO PAESE EXTRACOMUNITARIO</i>	<i>18</i>	<i>€ 287.393,00</i>	<i>€ 62.850,00</i>
<i>ESPORTAZIONE VERSO PAESE COMUNITARIO</i>	<i>10</i>	<i>€ 990.075,00</i>	<i>€ 236.367,00</i>
<i>IMPORTAZIONE DA PAESE EXTRACOMUNITARIO</i>	<i>4</i>	<i>€ 1.357.203,00</i>	<i>€ 221.368,00</i>
<i>IMPORTAZIONE DA PAESE COMUNITARIO</i>	<i>7</i>	<i>€ 2.106.059,00</i>	<i>€ 442.066,00</i>
<i>TOTALE</i>	<i>39</i>	<i>€ 4.740.730,00</i>	<i>€ 962.651,00</i>

Per n. 22 contesti è stato emesso decreto di proscioglimento per insussistenza della violazione.

In materia di circolazione transfrontaliera di capitali, i dati sopra riportati, nonché quelli inviati dagli Organi che accertano le violazioni e principalmente quelli contenuti nel rapporto redatto dalla Guardia di Finanza, possono fornire importanti spunti di analisi circa il fenomeno della movimentazione clandestina di disponibilità finanziarie.

Da tale quadro emerge che nel 2007 i soggetti di nazionalità cinese, unitamente a quelli di nazionalità egiziana e pakistana, risultano, tra gli stranieri, i maggiori esportatori/importatori di valuta e/o di titoli, in violazione alla normativa in materia di obbligo di dichiarazione di capitali al seguito di cui alla Legge n. 227/1990.

Al riguardo, appare verosimile ritenere che gli individui delle suddette etnie, poco inclini ad utilizzare i canali finanziari ufficiali, continuino ad effettuare i trasferimenti di

liquidità in modo non ufficiale, anche per esigenze di tipo commerciale, servendosi di corrieri *ad hoc*.

Oltre al trasporto fisico di “denaro” contante, le risultanze investigative confermano come i circuiti per il trasferimento dei fondi alternativi ai canali bancari convenzionali siano diventati strumenti privilegiati per le etnie straniere, che attraverso l’operatività di numerosi agenti di *money transfer* dislocati sull’intero territorio nazionale movimentano consistenti masse di capitali oltre frontiera.

In tale contesto, occorre evidenziare l’esistenza anche di sistemi di trasferimento informali in cui transitano flussi finanziari, in notevole incremento, denominati *underground banking* che, sfuggendo ad ogni forma di filtro e di controllo di prevenzione, possono diventare veri e propri centri di raccolta per riciclare denaro proveniente dalla commissione di vari delitti, tra cui la contraffazione dei marchi, il contrabbando ovvero la frode fiscale.

In merito, si segnala:

- il particolare sistema di occultamento operato da cittadini di nazionalità cinese che nascondono banconote all’interno di salvaslip, preventivamente separati e successivamente rincollati a caldo in modo da non lasciare segni evidenti di alterazione;
- il ricorso anche nel 2007 al c.d. fenomeno della “*polverizzazione*” dei trasferimenti attraverso la ripartizione delle provviste in capo a più passeggeri, allo scopo di non eccedere, individualmente, i limiti quantitativi stabiliti dalla legge;
- la diminuzione del fenomeno di illecita esportazione di valuta, manifestatosi verso la fine del 2003 presso lo scalo aeroportuale di Ciampino e successivamente a Fiumicino, circoscritto a cittadini italiani, che, utilizzando i voli di compagnie aeree a basso costo, si recano in territorio tedesco trasportando valuta destinata all’acquisto di autovetture di lusso presso i concessionari di quel Paese.
- Una flessione dei fenomeni illeciti rilevati rispetto al 2006 si segnala anche presso gli scali aeroportuali veneti (- 45% presso il porto/aeroporto di Venezia; - 16% presso l’aeroporto di Verona).

Degna di nota, infine, l'attività di monitoraggio effettuata dalla Guardia di Finanza di Bari, per il periodo giugno 2004 - dicembre 2006, mediante una approfondita analisi di "rischio" dei soggetti che hanno dichiarato con frequenza, in entrata ed in uscita dal varco doganale del Porto di Bari, il possesso di somme di denaro contante superiore alla soglia di legge.

Dagli accertamenti svolti è emerso che:

- il fenomeno è di gran lunga più consistente (97%) per il denaro contante dichiarato "in entrata" nel territorio nazionale. Ciò sembra trovare una presumibile giustificazione nella debolezza del sistema bancario e creditizio dei Paesi balcani;
- nel biennio 2005/2006 il movimento del denaro contante transitato e dichiarato in dogana è stato pari a circa 90 milioni di euro in entrata e 6,5 milioni in uscita;
- nel 2006, l'analisi dei dati acquisiti presso la Dogana di Bari ha fatto registrare passaggi di denaro nelle seguenti proporzioni:
 - . 50,7% da soggetti di nazionalità albanese;
 - . 43,2% da soggetti provenienti dalla ex Jugoslavia;
 - . 6,1% da italiani ed altri soggetti appartenenti all'Unione Europea;
- tra le posizioni esaminate ricorrono soggetti con evidenze di natura penale o segnalati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 197/1991 (ora art. 41 del decreto legislativo n. 231/2007).

2. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

2.1 Normativa

Il decreto legislativo del 06.09.1989, n. 322 impone ai soggetti residenti, nel quadro della completa liberalizzazione valutaria, di fornire all'U.I.C. adeguate informazioni delle operazioni compiute con l'estero per importo superiore a 20 milioni, ora € 12.500,00.

La violazione di detto obbligo è punita con sanzione pecuniaria irrogabile da questo Ministero nelle seguenti misure:

- da € 206,58 ad € 2065,83 per le violazioni da parte di persone fisiche;
- da € 516,46 ad € 5164,57 per le violazioni da parte di enti e società.

Anche in questo caso, il procedimento di accertamento delle violazioni è quello previsto dal D.P.R. n. 148/88.

** Le segnalazioni statistico-valutarie, sia mensili sia riferite a singole operazioni assumono rilevanza nell'ambito della raccolta ed elaborazione dei dati necessari per le analisi macroeconomiche svolte sia da enti nazionali che sopranazionali.*

2.2 Sanzioni irrogate

Nel corso del 2007 sono stati definiti n. 267 contesti con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie pari ad € 600.378,00.

3. DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ORO

A seguito della disciplina del mercato dell'oro introdotta con la legge 17/01/2000 n.7, nell'anno 2007 è pervenuto 1 contesto relativo a tale materia, con importo della violazione pari ad € 243.593,92, definito con decreto di proscioglimento.

4. RISCOSSIONE DI SANZIONI ED OBLAZIONI

Relativamente alle violazioni delle norme disciplinanti la circolazione transfrontaliera di capitali e la mancata comunicazione valutaria statistica, è stato incamerato dall'erario, nell'anno 2007, un complessivo ammontare di circa € 3.828.629,74 comprensivo degli importi relativi alle sanzioni inflitte, nonché degli importi relativi agli adempimenti oblatori posti in essere ai sensi dell'art. 30 del Testo unico valutario .

**5. SANZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI PER PREVENIRE,
CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E
L'ATTIVITÀ DI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA
INTERNAZIONALE.**

Le sanzioni finanziarie internazionali (c.d. embarghi finanziari) rientrano tra le misure restrittive utilizzate per reprimere il finanziamento del terrorismo e contrastare l'attività di paesi, individui ed organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Tali misure sono adottate nei confronti di individui ed entità specificamente designati. Esse consistono nel congelamento di fondi e risorse economiche, ovvero nel blocco dei fondi/risorse economiche da questi posseduti e nel divieto di mettere nuovi fondi o risorse economiche a loro disposizione.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite adotta le sanzioni finanziarie con delle risoluzioni. Quando queste misure sono decise ai sensi del Chapter VII della Carta delle Nazioni unite, ciascuno Stato membro dell'ONU ha l'obbligo di applicarle.

In via generale, le risoluzioni delle Nazioni unite sono recepite tramite deliberazioni dell'Unione europea: posizioni comuni, emanate nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), e regolamenti adottati ai sensi degli art. 60 e 301 del Trattato CE. I regolamenti, com'è noto, rendono direttamente applicabili negli Stati membri le misure di congelamento senza necessità di alcun atto di recepimento, salvo le opportuna modalità operative decise a livello nazionale. Tali modalità sono state da ultimo disciplinate in via sistematica dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", individuandosi, in particolare, le procedure di gestione ed amministrazione delle risorse economiche congelate.

Nelle more dell'adozione delle deliberazioni dell'Unione europea, il Governo italiano può dare diretta attuazione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, sia per reprimere il finanziamento del terrorismo sia per contrastare l'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Ciò, grazie all'emanazione di un decreto del Ministro

dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 2007.

L'Unione europea può adottare sanzioni finanziarie internazionali anche in via autonoma. Per gravi ragioni politiche e per motivi d'urgenza, come previsto dall'articolo 60 del Trattato CE, anche gli Stati membri dell'Unione possono adottare unilateralmente delle misure nei confronti di altri paesi.

Nell'anno 2007, nel quadro delle misure per contrastare l'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ed in ragione di misure adottate dall'Unione europea, l'Italia ha applicato sanzioni finanziarie nei confronti di persone ed entità dei seguenti paesi: Bielorussia, Repubblica Democratica del Congo, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Iran, Iraq (regime di Saddam Hussein), Liberia, Myanmar/Birmania, Siria, Sudan e Zimbabwe.

Sono ancora in vigore le misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) e nei confronti delle persone da individuare coinvolte nell'omicidio del primo Ministro del Libano Rafiq Hariri.

Nel quadro della lotta al finanziamento del terrorismo, sono stati sottoposti a misure restrittive di carattere finanziario individui ed entità appartenenti o connessi ad Al Qaeda, ad Osama bin Laden ed ai Talebani dell'Afghanistan (risoluzione Nazioni unite 1267/1999 e seguenti; regolamento (CE) 881/2002 e succ. modificazioni), nonché a terrorismi di altra natura (risoluzione Nazioni unite 1373/2001; regolamento (CE) 2580/2001 e posizione comune 931/2001 e succ. modificazioni).

Questo Ministero ha continuato l'attività di monitoraggio del rispetto di tali misure restrittive di carattere finanziario. Grazie all'emanazione del citato decreto legislativo n. 109 del 23 giugno 2007, tale attività beneficia adesso di un quadro normativo di riferimento più puntuale e sistematico, anche con riferimento ai profili sanzionatori adesso disciplinati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 109 del 2007.

All'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle misure restrittive provvede questo Ministero con la procedura prevista dal titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, senza però necessità di acquisire il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 32. Gli illeciti riferiti a dette violazioni non sono oblabili.